

ANNO 1929 (VII) - N. 23 bis - Sabato 21 Settembre

FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI
della
PROVINCIA DI SIRACUSA

Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti della
agricoltura

Undone provinciale di Siracusa

Contratti collettivo di lavoro per il bracciantato agricolo fisso ed avventizio della provincia di Siracusa.

PRINCESS A

Il presente contratto collettivo per il bracciantato fisso ed avventizio della provincia di Siracusa, viene stipulato fra le parti contraenti a stabilire, in modo pratico e definitivo i rapporti diuale e cordiale collaborazione fra i datori di lavoro ed i lavoratori interessati.

CAUSOLA CONTRATTUALE

Il giorno 6 settembre 1929 A.VII E.F. in Siracusa, nella sede della Federazione Provinciale del Partito Nazionale Fascista, fra le Federazioni Provinciali degli Agricoltori, rappresentata dal Sig. Severino Carnevali, commissario straordinario della confederazione stessa, ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Pissi ed avventizi, rappresentato dal Sig. Guarnera Giuseppe, assistito dal Sig. Ag. TONINO AGODI, segretario generale dell'Unione Provinciale per i sindacati fascisti dell'Agricoltura.

Vennero stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per tutti i lavoratori agricoli, braccianti e saldati nesi edili presenti in Sicilia, riunendo le parti re-
presentative degli imprenditori, dei fabbricati e dei rappre-
sentanti degli operai.

As the first step in the development of the new system, we have developed a set of tools for the analysis of the data collected by the sensors. These tools include a sensor calibration module, a data processing module, and a visualization module. The sensor calibration module is used to calibrate the sensors to account for any variations in the environment or sensor performance. The data processing module is used to process the raw sensor data and extract meaningful information. The visualization module is used to display the processed data in a user-friendly format.

Si el Poder Ejecutivo de la Nación no lo hace, o por su negativa, se presenten las causas que lo obliguen a cumplirlo, los representantes constituyentes podrán someter al Poder Ejecutivo el dictado de la correspondiente ley, que deberá votarse en la Cámara de Diputados con la mayoría de los

CLASSIFICAZIONE DELLA MANO D'OPERA

Art. 2 - Il personale occupato nelle aziende agricole della provincia di Siracusa è diviso nelle categorie seguenti :

- 1) salariati fissi : (massaro-capo uomo, garzone; capo stalla; carrettieri; mandriano; ecc.);
- 2) salariati annuali;
- 3) Giornalieri avventizi;

MANSIONI ED INDENNITA' SPECIALI

Art. 3 - Salariati fissi : sono considerati salariati fissi tutti i lavoratori agricoli assunti con carattere di stabilità dalla aziende agricole della provincia e con alloggio sul fondo o presso la casa padronale dell'agricoltore, sempreché in queste ultime case, il salariato venga adibito ai servizi della aziende agricole.

Art. 4 - Salariati annuali : sono considerati salariati annuali quei lavoratori agricoli che vengono assunti ad anno, specialmente da parte dei grandi affittuari conduttori diretti, con le attribuzioni di capo uomo fa tutto e che vengono compensati con retribuzioni mensili in denaro e in natura.

Art. 5 - Giornalieri avventizi : sono considerati giornalieri avventizi tutti i braccianti agricoli che vengono assunti al servizio per un determinato periodo di tempo (per una settimana, o per una determinata operazione agricola: semina, raccolta, irrigazione, ecc.) e retribuiti in base alle tariffe orarie di cui all'art. 6 dell'alligato A.

Art. 6 - Massari o capo uomini : per massari o capo uomini si intendono quei lavoratori agricoli che godendo la fiducia del conduttore dell'azienda curano e sorvegliano la esecuzione dei lavori agricoli di ogni specie eseguiti dietro dispesizioni del conduttore stesso e che non hanno diritto a nessun personale iniziativa.

Il massaro deve rispondere delle buona esecuzione dei lavori di quali è sopravvissuto, della custodia di sotti gli attrezzi della azienda e del materiale che gli verrà affidato dal conduttore.

Nelle aziende con stalla, il massaro cura tutti con il capo stalla e con gli altri contadini, la custodia dell'attrezzi di qualsiasi specie utilizzati nella stalla dall'agricoltore, sia che questo sia tenuto da un altro contadino.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

Il massaro deve essere sempre pronto a partire per le campagne.

c) lo scarico, la preparazione e la conservazione dei foraggi e del mangime in genere.

Il capo stalla o capo mandriano, ha diritto ad un premio in denaro per ogni nuovo nato da lui assistito, nella misura stabilita dalle consuetudini locali.

Art. 8 - Mandriano; stalliere; bifolco; carrettieri; sono stati salariati fissi alle dirette dipendenze del capo mandriano e del capo stalla e spetta ad essi la esecuzione di tutte le operazioni da queste ordinate e che abbiano attinenza con i lavori di buon allevamento del bestiame, di perfetta tenuta della stalla e di buona conservazione dei foraggi e del mangime, e la sorveglianza degli animali al pascolo.

Nelle piccole e medie aziende e sempre quanto venga a mancare al capo stalla o capo mandriano le mansioni di questi ultime vengono assunse dal mandriano dalla stalliere.

Il carrettiero dovrà pure eseguire le operazioni di trasporto inerenti alla azienda agricola dalla quale dipende.

Art. 9 - garzone : sono considerati garzoni, tutti gli aiutanti del capo stalla, capi mandriani, stallieri, bifolchi mandriani, carrettieri, ecc. sono loro mansioni precise : il trasporto dei concimi dalla stalla alle concinerie, dei foraggi dai depositi alla stalla, la pulizia dei carri e degli strumenti agricoli della azienda, la pulizia dei cortili e delle stalle, la sorveglianza degli animali al pascolo, e tutte quelle mansioni di aiuto loro richieste dai salariati fissi di cui sopra ed ordinate dal conduttore della azienda.

CONDIZIONI GENERALE

Art. 10 - Tutto il personale salariato fisso avrà diritto ad un riposo mensile di 2 giorni a scelta del conduttore della azienda se e da chi per lui.

Art. 11 - Tutti i salariati fissi che per qualsiasi ragione in dipendenza della loro volontà non potessero usufruire dello stipendiario giornaliero, avrà diritto ad una giornata indennità di allontanamento minima di lire 30 mensili.

Art. 12 - I lavori ordinari saranno di otto ore giornaliere glo-

bale, mentre i lavori notturni saranno di dieci ore giornaliere, con diritti di riposo di due ore giornaliere. I lavori notturni saranno compiuti soltanto quando il conduttore lo ordinerà, e solo per la durata di due ore giornaliere. I lavori notturni saranno compiuti soltanto quando il conduttore lo ordinerà, e solo per la durata di due ore giornaliere. I lavori notturni saranno compiuti soltanto quando il conduttore lo ordinerà, e solo per la durata di due ore giornaliere.

Art. 13 - I salari fissi di cui sopra sono soggetti a comune regolamento generale della società di Liegiard, e salvo detto regolamento di essere approvato.

Il conduttore della azienda ha la facoltà di modificare lo orario di lavoro solamente per ragioni tecniche speciali, ferme restando le otto ore di lavoro globali giornalieri come sopra ripartite nei periodi stagionali.

Però resta di obbligo dei salariati fissi di completare i lavori giornalieri relativi alle singole attribuzioni (sistematizzazione arnesi di lavoro, governo degli animali)

Nessuno operaio può assentarsi dal lavoro senza il preventivo permesso del conduttore, pena la perdita del compenso delle ore di lavoro eseguite nella giornata, se trattasi di avventizio, o la trattenuta sul salario dell'importo di una giornata lavorativa, se trattasi di personale salariato fisso.

Art. 13 - Sono considerati giorni festivi : tutte le domeniche, Capo d'Anno, Epifania, S.Giuseppe, 21 Aprile (festa del lavoro), Pasqua, Domenica di Pasqua, Assunzione, 24 Maggio (entrata in guerra), Corpus Domini, S.Pietro, Assunzione, 20 settembre, 29 ottobre (marcia su Roma), Ognissanti, 4 Novembre (Festa della Vittoria), Immacolata, Natale, S.Stefano, Festa del Patrono del Comune.

USI E CONSuetUDINI LOCALI

Art. 14 - Per tutti i lavori di zappatura e di vigna, fienaggio, trebbiatura, mietitura e vendemmia; sarà conservata in tutta la provincia la consuetudine del vino sano in ragione di un litro al giorno a persona escluse le donne, ai ragazzi dai 12 ai 18 anni mezzo litro.

Per tutti gli altri lavori, la consuetudine del vino verrà conservata solamente nelle zone a coltura vinicola specializzata.

Per i lavoratori avventizi costretti a permettere sul fondo, il proprietario e conduttore della azienda; sarà tenuto a fornire giornalmente la consuetudinaria misura sana, o sufficiente, nonché ad approvvigionare lo alloggio, legname degli uomini e ricovero per i loro animali.

Per la zappatura sarà vietata la spigolatura, in dove questa è di proprietà comunale, nonché realizzate spigolature sarà diviso in due parti uguali e sarà di proprietà uno o più contadini spigolatori.

alla famiglia od agli eredi e la ditta alle Casse di plattia.

MANCANZE E PUNIZIONI

Art. 17 - Sono infrazioni alla disciplina e agli atti che perturbino il normale assetto della azienda, commessi dagli operai, saranno puniti:

1- con una multa pari ad una giornata di lavoro o con la sospensione del lavoro quando l'operaio:

- a) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) eseguisca il lavoro affidatogli non a regola d'arte con manifesta malafede;
- c) guasti il materiale della azienda;
- d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
- e) ritardi nello inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione senza giustificato motivo;
- f) in qualunque altro modo trasgredisca all'osservanza del presente contratto collettivo o commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.

2- Con licenziamento immediato in caso di:

- a) insubordinazione ai superiori;
- b) di furto o danneggiamento volontario al materiale o ai prodotti della azienda;
- c) rissa sul lavoro;
- d) recidiva di qualunque delito contemplate al n. 1 del presente articolo.

Art. 18 - Il datore di lavoro che applica una delle sanzioni previste del presente contratto, è tenuto darne avviso ogni settimana al locale sindacato di cui allo stesso articolo e alla locale sezione comunale degli agricoltori. Il sindacato operaio ove ne ritenga ingiusta l'applicazione potrà provocare su di essa il giudizio (che sarà inappellabile) delle due organizzazioni provinciali.

L'importo delle multe sarà versato al consorzio provinciale antitubercoloso per il trattamento della Federazione Agricoltori.

ARTICOLAZIONE DELL'ARTICOLO

Art. 19 - Sono infrazioni alla disciplina e agli atti che perturbino il normale assetto della azienda, commessi dagli operai, dovuti a malfattori o a malfatti, compiuti da terzi, che riguardino direttamente la vita, la salute, la sicurezza, la disciplina e gli interessi della azienda.

Le sanzioni sono le stesse previste per le infrazioni alla disciplina e agli atti che perturbino il normale assetto della azienda, commessi dagli operai.

Per le infrazioni alla disciplina e agli atti che perturbino il normale assetto della azienda, commessi dagli operai, dovuti a malfattori o a malfatti, compiuti da terzi, che riguardino direttamente la vita, la salute, la sicurezza, la disciplina e gli interessi della azienda, si applicheranno le norme stabilite dalla legge.

CHIAMATA AL SERV. MILITARE
E NELLA M.V.S.N.

ART. 20 - Per richiami in servizio nella milizia volontaria sicurezza nazionale saranno osservate le seguenti disposizioni :
a) la cartolina color rosa, rappresenta il comando contenuto nel disposto del R.D. L. 20/8/1923, n° 1880; per cui il precettato sia esso recentato giornaliero avventizio, all'obbligo assoluto di rispondere alla chiamata ed il datore di lavoro ha l'obbligo assoluto di lasciare il precettato in libertà alla data e all'ora stabilita per tutto il periodo di tempo che l'autorità della Milizia riterrà necessaria.

a) il datore di lavoro prende cognizione della chiamata con la visione della stessa cartolina.

b) in osservanza all'art. 1 del R.D.L. 20/8/1923, n° 1880, il trattamento economico da farsi da parte dei datori di lavoro ai dipendenti contadini salariati fissi allorché i medesimi sono chiamati in servizio alla M.V.S.N. e quello stesso che le predette disposizioni prevedono in caso di richiamo alle armi nelle altre forze armate dello stato.

c) in assenza di norme legislative statutarie che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere per ogni giorno lavorativo al proprio e salariato fisso i due terzi del complessivo guadagno complessivo giornaliero allorché sono chiamati in servizio nella M.V.S.N. con cartolina color rosa, limitatamente però ad un periodo complessivo di 20 giornate lavorative.

d) in osservanza delle lettere non solo, dello spirito del disposto di cui all'art. 1 del R.D.L. 20/8/1923, n° 1880, il richiamo nella milizia non può dare motivo al licenziamento, né ad applicazione di condizione di lavoro più gravosa di quelle cui prestaetori d'opera sono normalmente soggetti per causa od inconvenienza del minor rendimento che i medesimi abbiano a produrre, in conseguenza del loro richiamo nella M.V.S.N. anche se la durata del servizio abbia a superare i termini oltre i quali i datori di lavoro sono scolti dall'obbligo di una qualsiasi retribuzione finanziaria.

Questo capo non è dovuto di conformità all'obbligo di chiamata sotto le armi per un periodo superiore ai 20 giorni, ed in caso di ascesa per agguato, incendio o morte per un componimento della propria famiglia.

Ma la controversia stessa non sia stata denunciata alla organizzazione contraente interessata la quale potrà interporre i suoi Uffici perché entro 15 giorni dalla denuncia la controversia sia risolta in via conciliativa.

In tal caso la organizzazione stessa dovrà darne immediata comunicazione all'altra organizzazione contraente, le vertenze possono essere risolte in via conciliativa dalle organizzazioni congiunte anche a mezzo di propri organismi, fiduciari, sezionali o comunali.

Mancando l'accordo entro 15 giorni dalla denuncia, l'interessato potrà adire alla Registratura competente.

Le controversie collettive per l'applicazione e la interpretazione del presente contratto saranno deferite in primo grado alle organizzazioni contraenti e nel caso di mancato accordo alle organizzazioni nazionali.

Fra le organizzazioni si convie e espressamente di trasferire la competenza giudiziaria per tutte le controversie singole e collettive che dovessero originarsi dal presente patto, presso le Autorità Giudiziarie di Siracusa ove eleggono il loro domicilio legale.

COMMISSIONE CONCILIATIVA

ART. 23 - A vigilare l'applicazione del presente patto ed estendere in via conciliativa la composizione delle vertenze che potrebbero sorgere fra gli agricoltori ed i lavoratori agricoli, le due organizzazioni sono di accordo nella formazione di una commissione composta da due rappresentanti della Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori e da due rappresentanti della Unione Provinciale Sindacati Fascisti dell'Agricoltura e presieduto dal segretario Federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato.

ANNEXO 2

ART. 24 - Le condizioni di lavoro per i salariali fanno più avventizio che altro, si intende che dall'applicazione di questo Patto, formino un quadro di fatto opposto con la collaudata Accordo Socio-Partito approvato il 20 aprile 1948, con le sue specifiche determinazioni.

Il Comitato di Lavoro, dopo averne discusso il progetto, lo ha approvato con voto di suffragio universale, il 17/10/1948, con le seguenti proporzioni: 112 voti favorevoli, 112 voti contrari, 112 voti astenuti, 112 voti neri, 112 voti bianchi.

Per i lavoratori agricoli :
f/to: Andrea Mazzatico
Tonino Agodi

Per i datori di lavoro :
f/to: Zappi Recordati
Severino Carnovali

ALLIGATO A
COMPENSO IN DENARO
PER SALARIATI FISSI

- ART. 1 - a) maschere o capo uomo 3
compenso da convenzione tra le parti ed in misura mai inferiore
a L. 290 mensili.
b) capo stalliere-mandriano-giardinero e
compenso minimo in denaro L. 250 mensili.
c) mandriano-stalliere-bifolco-carrettiere e
compenso minimo in denaro L. 190 mensili.
d) garzone :
compenso minimo in denaro se l'età dai 12 ai 18 anni ed oltre
L. 65, L. 150 mensili; se di età fra i 18 e i 35, L. 190.

SOSPESI IN DENARO AI
SALARIATI ANNUATORI

- ART. 2 - ai salariati annuali verrà corrisposto uno assegno minimo
come ai salariati fissi.

COMPENSI IN NATURA PER
SALARIATI FISSI-ANNUATORI

- ART. 3 - Ai salariati fissi ed annuali, per compensi in natura,
rassanno conservati quelli che sono in atto da consuetudini
nella singola azienda.

VALORE DI UNA UNITÀ DA
100 MILIONI DI LIRE

Per i salariati fissi e annuali, per compensi in natura, rassanno conservati quelli che sono in atto da consuetudini nella singola azienda, si intende che il valore di una unità da 100 milioni di lire, sia equivalente a:
a) 100 milioni di lire esenti da imposta sui redditi, per i salariati fissi e annuali, per compensi in natura, rassanno conservati quelli che sono in atto da consuetudini nella singola azienda;
b) 100 milioni di lire esenti da imposta sui redditi, per i salariati fissi e annuali, per compensi in natura, rassanno conservati quelli che sono in atto da consuetudini nella singola azienda, con imposta sui redditi al tasso del 10%.

100 milioni di lire esenti da imposta sui redditi.

- ART. 4 - I compensi in natura, per i salariati fissi e annuali, per compensi in natura, rassanno conservati quelli che sono in atto da consuetudini nella singola azienda, con imposta sui redditi al tasso del 10%.

Lari, prima zona L. 1,10 - 2^a zona L. 1,20 all'ora.

c) lavori di zappatura i agrumeti e vigneti - 1^a zona L. 1,60
2^a zona L. 1,40 l'ora.

N.B. - Per i soli lavori di zappatura in agrumenti e vigneti le tariffe vengono intese come minime.

d) falciatura, foraggi e lavori di fienaggione in genere :

1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,30 all'ora.

e) zappettatura in genere :

1^a zona L. 1 - 2^a zona L. 1 all'ora.

f) mietitura e lavori inerenti :

1^a zona L. 2,20 - 2^a zona L. 1,90 all'ora.

g) trebbiatura e lavori inerenti :

1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,60 all'ora.

i) addetti alla fumigazione e capo fumigazione L. 25 al dì,
maschiliere L. 20 al giorno, cubatore L. 20 al giorno, uomini di
squadra L. 18 al giorno.

h) trattamenti antiericittocanici :

1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,60 all'ora.

l) potatura e rimonda :

1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,60 all'ora.

m) immeati,

1^a zona L. 2 - 2^a zona L. 1,80 all'ora.

n) raccolta arborea :

agrumenti : capo ciuerna L. 16,80 giornaliere,
tagliapièdi L. 16 giornaliere, raccolitori L. 16 giornaliere, pa-
merai L. 8 giornaliere.

mandolotti : battitore 1^a zona L. 1,50 - 2^a zona
L. 1,70 l'ora, raccolitori uomini, 1^a zona L. 1,20 - 2^a zona L. 1,
40 all'ora, raccolitori donne e ragazzi: 1^a zona L. 0,70, - 2^a zo-
na L. 0,70 l'ora.

III punti :

buttiere 1^a zona L. 2,30 - 2^a zona L. 2 all'ora; maneggiatori di pala
per servizio di palmento : 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,60 all'ora,
per servizio di fabbr. di pallottole : 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,40
all'ora, maneggiatori uomini e 1^a zona L. 1,50 - 2^a zona L. 1,40 all'ora,
servizio di fabbr. di pallottole a 1^a zona L. 0,70 - 2^a zona L. 0,70 all'
ora.

IV punti :

lavori di pulizia e pulitura dei camini, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona
L. 1,40 all'ora, pulizia e pulitura dei camini per servizio
di fabbr. di pallottole, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,40 all'
ora, pulizia e pulitura dei camini per servizio di fabbr.
di pallottole, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,40 all'ora.

V punti :

lavori di pulizia e pulitura dei camini, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona
L. 1,40 all'ora, pulizia e pulitura dei camini per servizio
di fabbr. di pallottole, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,40 all'
ora, pulizia e pulitura dei camini per servizio di fabbr.
di pallottole, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,40 all'ora.

VI punti :

lavori di pulizia e pulitura dei camini, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona
L. 1,40 all'ora, pulizia e pulitura dei camini per servizio
di fabbr. di pallottole, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,40 all'
ora, pulizia e pulitura dei camini per servizio di fabbr.
di pallottole, 1^a zona L. 1,60 - 2^a zona L. 1,40 all'ora.

del lavoro che dovranno compiere le squadre adibite alla fumigazione degli agrumi.

PERCORSI PER EBOARSI SUL POSTO DI LAVORO

ART. 7 - Il tempo necessario per recarsi dal centro abitato sul posto di lavoro e viceversa verrà computato ai fini della paga oraria quanto superi i 6 Km. di percorrenza.

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO

Art. 6 e 7) inetado lavoro straordinario quello eseguito oltre le ore di lavoro giornaliero stabilito all'art. 11 del presente contratto.

Si intende lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi segnati all'art. 13 dal presente contratto.

Il lavoro straordinario sarà compensato con un aumento del 20% sulla paga oraria; quello festivo con il 30% sulla paga oraria. Non si potranno riecidere ed eseguire più di due ore giornaliere straordinarie di lavoro, eccetto che nei casi di pericolante raccolto.

REVISIONI PARTECIPATIVE QUADRIMESORIALI

ART. 9 - E' in facoltà dell'Organizzazione contraente di chiedere la revisione quadriennale delle tariffe di cui sopra, sempre che i prezzi delle denròte agricole ed il costo della vita, abbiano subito una sensibile variazione, un aumento o in diminuzione.

Par a laboratório organizado a
8/66 : Andreia Fernandes
Santos - docente.

第二章 亂世中的政治
第三節 亂世中的政治

Il primo dei due è un'esperienza di vita che si svolge nel tempo e nel luogo, mentre il secondo è una dimensione dello spazio, cioè la dimensione della memoria.

19. The following table gives the number of cases of smallpox in each of the 12 months of the year 1802.